

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto l'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Matera, con studio in [OMISSIS], fax [OMISSIS] - email : [OMISSIS]. Pec: [OMISSIS].

Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera del 15/11/2014, depositata il 24/11/2016 e notificata al ricorrente in data 30/11/2016, con la quale veniva irrogata all'Avv. Carmine [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento ai sensi dell'art. 40, n.1 del RDL n. 1578/1931.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Savi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Con ricorso depositato 29 dicembre 2016, l'avvocato [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera del 15 novembre 2014, depositata il 24 novembre 2016 ed a lui notificata in data 30 Novembre 2016, con la quale gli veniva irrogata la sanzione dell'avvertimento per essere stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 6 (Doveri di lealtà e correttezza), 22 (Rapporto di colleganza) e 33 (Sostituzione del collega nell'attività di difesa) del Codice Deontologico allora vigente, per avere assunto la difesa di una cliente già assistita da altra Collega, in forza di valida procura, in un procedimento civile di separazione consensuale e di essersi costituito nello stesso giudizio senza che vi fosse stata preventiva revoca dell'incarico; non essendosi adoperato, inoltre, perché venissero soddisfatte le richieste della Collega per le prestazioni svolte, così venendo meno ai doveri di lealtà e colleganza.

Il procedimento in esito al quale è stato assunto il provvedimento oggi impugnato ha tratto origine dall'esposto dell'Avv. [ESPONENTE], pervenuto presso la segreteria del C.O.A. di Matera in data 18 giugno 2012, cui faceva seguito una ulteriore segnalazione del 28 giugno successivo, con la quale si lamentava la condotta dell'Avv. [RICORRENTE], consistente nell'essersi il medesimo costituito in giudizio nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale nell'interesse di uno dei coniugi, entrambe rappresentati dalla esponente Avv. [ESPONENTE], senza preventivamente aver cura di accertare l'avvenuta revoca del mandato già alla medesima conferito.

Informato dell'esposto con nota racc. a.r. del 20.06.2012 dal Presidente del C.O.A. di Matera, l'avv. [RICORRENTE] veniva reso edotto della facoltà di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nonché di presentare memorie, documenti e di chiedere di essere sentito per poter esporre oralmente le proprie difese.

Con nota del 21.06.2012 l'avv. [RICORRENTE] chiedeva, quindi, al Presidente dell'Ordine di essere convocato unitamente all'esponente per ogni eventuale chiarimento, ma alla seduta fissata all'uopo l'avv. [ESPONENTE] non si è presentata.

Il C.O.A., quindi, ritenuto che gli addebiti mossi necessitassero di approfondimento dibattimentale, disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, provvedendo alla notifica del capo di incolpazione e della citazione.

Alla sessione tenutasi in data 15 novembre 2014 l'avv. [RICORRENTE] compariva personalmente, contestando la fondatezza dell'incolpazione e veniva sentito dal C.O.A.: spiegava le proprie difese rilevando di non aver ricevuto da parte del C.O.A. adeguata tutela

nella fase preliminare all'avvio del procedimento, essendosi lui presentato all'audizione disposta dal Consiglio al fine di chiarire l'insussistenza di qualsiasi violazione deontologica, mentre la collega esponente non si è presentata.

Asseriva, inoltre:

- che non avrebbe potuto rifiutare la richiesta di difesa richiestagli dalla sig.ra [AAA], stante la precaria condizione economica della stessa, da lui già rappresentata e motivata nella nota del 14 giugno 2012;

- di aver assunto la difesa della sig.ra [AAA] nel rispetto della Collega esponente, anche al fine di tutelarla a fronte delle gravi lamentele e critiche della cliente, a lui palesate, in relazione all'operato dell'avv. [ESPONENTE], e di aver formalizzato la costituzione in giudizio per il fatto che la sig.ra [AAA], recatasi presso il suo studio solo il giorno prima dell'udienza presidenziale, aveva manifestato grandissima preoccupazione per gli esiti della causa.

L'Avv. [RICORRENTE] chiariva, inoltre, di essersi limitato, nella memoria di costituzione, a ribadire le ragioni di contrasto tra i coniugi che, però, andavano meglio evidenziate a tutela di entrambe le parti, premurandosi comunque di salvaguardare la posizione della Collega [ESPONENTE].

Escludeva, infine, la volontarietà della propria condotta, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

In esito al dibattimento il Consiglio, ritenuta la responsabilità dell'incolpato in relazioni ai fatti contestati, irrogava, come detto sopra, la sanzione dell'avvertimento.

Con il ricorso proposto l'Avv. [RICORRENTE] precisa preliminarmente che la decisione impugnata è stata deliberata in Camera di Consiglio in data 15 novembre 2014, sotto la vigenza del Codice deontologico approvato il 17.04.1997 e poi aggiornato il 16.12.2011.

Il provvedimento definitivo ed impugnato, invece, è stato depositato dal C.O.A. di Matera in data 24 novembre 2016 e notificato il successivo 30 novembre 2016, vigente, quindi, il nuovo regime introdotto dalla L. 247/2012 e dal Regolamento 2/2014, che stabilisce in 30 giorni decorrenti dalla notifica il nuovo termine di impugnazione dei provvedimenti disciplinari: termine più favorevole per l'incolpato e da applicarsi al caso di specie, non essendo prevista alcuna preclusione all'applicazione dalla predetta nuova normativa processuale ai procedimenti disciplinari antecedenti alla approvazione ed entrata in vigore del regolamento n. 2/2014.

Nel merito i motivi del ricorso riprendono sostanzialmente le difese già svolte dal ricorrente nel procedimento celebrato davanti al C.O.A. di Matera.

Più precisamente lamenta, in primo luogo, il travisamento dei fatti nella motivazione della decisione per difetto di vaglio critico delle dichiarazioni accusatorie in relazione alle osservazioni e precisazioni evidenziate al C.O.A. e, a suo dire, non smentite nell'istruttoria dall'esponente Avv. [ESPONENTE].

Infatti, a parere del ricorrente la fondatezza delle dichiarazioni accusatorie della denunciante non sono deducibili dalla lettera del 14.06.2012, a firma dello stesso Avv. [RICORRENTE], mentre al contrario l'infondatezza dell'accusa nei suoi confronti risulterebbe dall'omesso rilievo delle ragioni analiticamente indicate a sua discolpa, tanto al Responsabile del procedimento, quanto al Collegio giudicante. Ragioni che troverebbero fondamento sulla oggettiva incidenza probante delle lamentele della cliente, Signora [AAA], in ordine:

- ai dichiarati rapporti intercorsi tra i coniugi alla presenza della "comune" procuratrice, Avv. [ESPONENTE];
- alla assunta mancata garanzia a favore della stessa nella Convenzione, ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni assunte dal marito, Signor [BBB];
- all'omissione dell'obbligo alimentare per la medesima [AAA], casalinga, priva di qualsiasi lavoro retribuito, anche in considerazione dell'impegno educativo e di assistenza dei figli minori.

Ragioni tutte, a dire del ricorrente, neppure considerate della motivazione della decisione del C.O.A. e non contestate dall'esponente, sottrattasi a qualsiasi confronto.

Denuncia, inoltre, l'Avv. [RICORRENTE] il difetto di tutela dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'esponente, parimenti tenuta al rispetto delle medesime norme deontologiche, in quanto la mancata comparizione dell'avv. [ESPONENTE] avrebbe dovuto essere valutata dal collegio giudicante anche sotto l'aspetto deontologico ed a favore delle motivazioni personalmente e ripetutamente espresse dall'Avv. [RICORRENTE], il quale avrebbe, quindi, patito la mancanza di una imparziale e coerente valutazione dei comportamenti delle due parti, denunciante ed incolpato, che avrebbe dovuto condurre al respingimento dell'accusa.

In considerazione delle difese svolte, il ricorrente ha chiesto, quindi, che il Consiglio Nazionale Forense voglia annullare il provvedimento disciplinare dell'avvertimento emesso dal C.O.A. di Matera in suo danno con provvedimento del 15.11.2014 – 30.11.2016:

- a) per insussistenza dei presupposti in fatto relativi agli addebiti disciplinari di cui agli artt. 6, 22 e 33 del codice deontologico allora vigente *ratione temporis*;
- b) per difetto dei presupposti di diritto relativi all'assunto dolo, a fondamento della impugnata Sanzione dell'avvertimento.

### **Motivi della decisione**

Va preliminarmente osservato che il ricorso si presenta tempestivo e depositato nei termini di legge, come sostenuto dal ricorrente. La decisione impugnata, infatti, è stata deliberata in Camera di Consiglio in data 15 novembre 2014, sotto la vigenza del Codice deontologico approvato il 17.04.1997 e poi aggiornato il 16.12.2011.

Il provvedimento definitivo, invece, è stato depositato dal C.O.A. di Matera il 24.11.2016 e notificato il successivo 30.11.2016, sotto la vigenza, quindi, del nuovo regime introdotto dalla

L. 247/2012 e dal Regolamento C.N.F. n. 2/2014, che stabilisce in 30 giorni decorrenti dalla notifica il nuovo termine di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

E' pacifico (per tutte Cass. SSUU 11/09/2019, n. 22714) che la norma applicabile in riferimento ai termini per l'impugnazione, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è quella vigente al momento della proposizione della stessa ed è chiaro sul punto il riferimento che lo stesso Regolamento fa al disposto dell'art. 65, c. 1, della L. 247/2012, in forza del quale le disposizioni vigenti non abrogate "*si applicano se necessario e in quanto compatibili*" sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, ossia "*Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge* (sul punto Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32360).

Tuttavia, quantunque tempestiva, l'impugnazione appare infondata nel merito.

La decisione impugnata si presenta, invero, debitamente e sufficientemente motivata ed esente da censure.

Al contrario di quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, il comportamento dell'Avv. [RICORRENTE] – per come ricostruita dalla decisione disciplinare – integra la fattispecie oggetto del capo di incolpazione.

E' provato, infatti, che l'avv. [RICORRENTE] abbia ricevuto presso il suo studio la Signora [AAA] il 14 giugno 2012 e che la medesima lo avesse debitamente informato della precedente stipula della Convenzione per la separazione dei coniugi in via consensuale, predisposta dall'Avv. [ESPONENTE] e sottoscritta anche dalla [AAA].

D'altro canto, correttamente il C.O.A., nella decisione impugnata, ha rilevato che il conferimento di un nuovo mandato a favore dell'Avv. [RICORRENTE] risulta di fatto anche dalla nota datata 14 giugno 2012, sottoscritta congiuntamente dall'Avv. [RICORRENTE] e dalla [AAA], inviata lo stesso giorno all'Avv. [ESPONENTE].

Ebbene, è evidente che l'Avv. [RICORRENTE], nel rispetto del rapporto di colleganza e dei doveri di lealtà e di correttezza, avrebbe dovuto accertarsi della preventiva revoca da parte della [AAA] del mandato conferito all'Avv. [ESPONENTE]. Cosa che, invece, non è avvenuta, quantunque il ricorrente ben sapesse del perdurare del mandato in capo alla collega, come si evince dal tenore complessivo della comunicazione sopra richiamata.

Ogni dubbio, comunque, svanisce, quando si consideri che la revoca del mandato all'Avv. [ESPONENTE] da parte della sig.ra [AAA] è inviata alla professionista solo il giorno prima della costituzione in giudizio, cioè il 25 giugno 2012 e proprio utilizzando il fax dell'Avv. [RICORRENTE].

Questo Consiglio Nazionale Forense ha affermato a più riprese che costituisce un comportamento deontologicamente rilevante l'assunzione del mandato in sostituzione di altro collega senza darne allo stesso preventiva comunicazione, restando del tutto irrilevante il fatto che la parte assistita abbia assicurato di aver provveduto alla revoca (tra le altre C.N.F.

sentenza del 13 dicembre 2014 n. 199).

Obbligo di comunicazione al Collega sostituito che incombe sempre e comunque sul nuovo difensore, rispondendo la norma deontologica all'esigenza di soddisfare certamente l'interesse del collega sostituito, ma prima ancora l'interesse generale dell'Avvocatura nel suo insieme al mantenimento da parte di tutti gli avvocati di un comportamento improntato al principio di lealtà, sancito dall'art. 6 del C.D.F. vigente all'epoca dei fatti cui l'art. 33 del medesimo Codice è correlato (C.N.F. sentenza del 14 ottobre 2008 n. 110)

Ogni altro argomento è superfluo, stante la palese violazione del canone deontologico contestata, senza che sia stato fornito dal ricorrente alcun elemento utile al fine di escludere la volontarietà della condotta – pure contestata con il secondo motivo di impugnazione - come pure in ordine alla dedotta - ma ugualmente non provata - intenzione di intervenire al fine di tutelare la collega [ESPONENTE] dalle critiche al suo operato, motivazione irrilevante, ma comunque non provata.

Il ricorso va quindi, rigettato nel merito e confermata, poiché adeguata, la sanzione comminata con la decisione impugnata.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 36 e 61 L . n. 247/2012;

il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2019;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 26 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

